



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA  
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI  
E CONTROLLI PSR**

---

*Assunto il 16/12/2025*

*Numeri Registro Dipartimento 539*

---

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 19620 DEL 16/12/2025**

**Settore Gestione Entrate**

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del  
D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**  
Dott. STEFANIZZI MICHELE  
(con firma digitale)

**Oggetto:** Autorizzazione di «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 77, 80 del Regolamento Regionale N. 4/2024) - Progetto Esecutivo recante «Dissodamento di terreni nudi e saldi per il recupero di un uliveto abbandonato», in agro del Comune di SCALA COELI [CS], località “Praticello”.

Richiedente: Sig. Antonio TUCCI, (Proprietario)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DELL'U.O.A.

### Visto,

- il Dec. Lgs.vo n. **143** del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la Legge Regionale n.º **7** del 13 maggio 1996 recante “**Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale**”;
- il Decreto n.º **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “**Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione**”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. **267**/2008 recante “Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;
- la Legge Regionale n.º **6** del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati, è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. **253** del 09/06/2021 recante “Art. 2 Legge Regionale n.º 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. **572** del 24/10/2024 “**Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss. mm. ii.**”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **786** del 30/12/2024 recante “**Misure per garantire la funzionalità dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo – Incarico Dirigente Regionale ex art. 10 del Regolamento Regionale 11/2021**” e ss. mm. ii. con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l’Ing. Domenico Maria PALLARIA all’ U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**”, per il relativo incarico di reggenza;
- il D.P.G.R. n. **2** del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**” all’ Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la nota Prot. REGCAL N. **466489** del 23/10/2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza la Dott.ssa Rosa BLOTTA

### Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.º **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n.º **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “**Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale**”;
- il Regolamento della Regione Calabria N. **4/2024 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”**;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.º **34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”**;
- la L. R. del 04/08/2022 n. **30 “Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico”**, e ss. mm. e ii;
- la Legge Regionale n. **41** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “**Legge di Stabilità Regionale 2025**”;
- la Legge Regionale n. **42** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027**”;
- la D.G.R. n. **766** del 27 dicembre 2024, recante “**Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027**” (artt. 11, 39, c. 10, Dec. Lgs.vo n. 118 - 2011);
- la D.G.R. n. **767** del 27 dicembre 2024 recante “**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**” per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, Dec. Lgs.vo 23/06/2011, n. 118);

### Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all’istanza di parte, rubricata al Protocollo Generale REGCAL n.º **226889** del 08/04/2025, presentata presso il competente Dipartimento U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo**”, Ufficio di Cosenza, dal Sig. **Antonio TUCCI, PROPRIETARIO** dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il «**Mutamento di destinazione d’uso dei terreni, ex-coltivi non coperti da bosco, saldi e vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione**» mediante trasformazione di porzioni, incolte, di terreni in parte caratterizzati dalla presenza di una vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco ai sensi dell’art. 5 “Aree escluse dalla definizione di bosco” comma 2, lett. **a**) del Dec. Lgs.vo n.º **34** del 03/04/2018 “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”, previsto dal Progetto Esecutivo recante «**Dissodamento di terreni nudi e saldi per il recupero di un uliveto abbandonato**», per la pratica di agricoltura di tipo estensivo, ed opere accessorie, riportati in agro del Comune di **Scala Coeli** [CS];

### Considerato,

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione, catastalmente identificati al Foglio **6 Particelle 7, 9, 26, 107, 108** (Uliveto – Pascolo Cespugliato), ricadono all’interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell’art. 1 del R.D. **3267**/1923 in Agro del Comune di **Scala Coeli** (CS), località “**Praticello**”;
- Che per come spiegato ed evidenziato nel «**Progetto Esecutivo**» costituito da **Relazione Tecnica Agronomica** (con Planimetria interventi su base Catastale e Report Fotografico di dettaglio), **Elaborati Cartografici**,

(Planimetria Catastale con indicazione area intervento, Corografia su Carta Tematica Regionale area intervento e Rischio P.A.I., Ortofoto con perimetrazione Geo-referenziata area intervento, Carta delle Pendenze, Ortofoto con perimetrazione area intervento anno 1996 ed anno 2005), a firma del tecnico incaricato Dott. Agr. For. **Cataldo LORIA**, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza al n.° **554**, per come generalizzato in atti, le azioni proposte riguardano specificatamente il ripristino delle normali operazioni agrarie su porzioni, incolte, di terreni saldi ex-coltivi vincolati, per come sopra identificati, su cui si è insediata una vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco, estesi catastalmente **Ha 04.11.30** ( $m^2$  41.130), di cui solo una superficie pari ad **Ha 02.35.90** ( $m^2$  23.590) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura di tipo estensivo ed opere accessorie, per come descritti negli elaborati tecnici presenti in atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati progettuali, finalizzati al recupero di un uliveto abbandonato, inerente invero la "*Trasformazione di terreni saldi soggetti a periodica lavorazione agraria*" art. 77, "*Dissodamento di terreni nudi e saldi*" art. 80, agli effetti del Regolamento Regionale N. **4/2024** [agli effetti del combinato disposto art. 21 R.D. 1126/26 e art. 4 comma 5 Legge Regionale n. 45/2012, Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"];

- che per come si evince dal Referto di avvenuta Pubblicazione **Reg. N. 570/2025** del **30/10/2025**, tanto l'istanza di autorizzazione quanto la documentazione e gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati *per 15 giorni consecutivi*, ovvero dal **30/10/2025** al **14/11/2025**, all'Albo Pretorio del Comune di **Scala Coeli** [CS], altresì che, per come stabilito al comma 3 dell'art. 85 del Regolamento Regionale **N.4/2024**, in data **19/11/2025** con nota Prot. **4408**, la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, senza osservazioni e/o opposizioni, rubricata al Protocollo Generale REGCAL n. **888636** in pari data;

#### Visto,

- Che l'istante, generalizzato in atti, ha effettuato in data 26/03/2025 sul Portale PagoPA, giusta ricevuta telematica di pagamento acquisita in atti, il versamento di un importo pari a **€ 32,00** per diritti di segreteria, le cui somme sono state accertate con Decreto n. **6346 30/04/2025**, giusta Scheda Contabile n. 2906/2025, Capitolo d'Entrata n. E3402002101 con il quale è stato accertato l'importo complessivo di **€ 75.913,82**;

#### Dato Atto,

- Che il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. **3** della L. R. **25/2018** ha prodotto la Dichiarazioni sostitutive con la quale attesta il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;
- Che l'istante Sig. **Tucci Antonio** ha prodotto Autocertificazione Antimafia (art. 89 D. Lgs. **159/2011**), invero Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio (art. 46 D.P.R. 445/2000) in cui ha dichiarato "*ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Dec. Lgs.vo 159/2011 e ss. mm. ii.*", ricompresa nella documentazione amministrativa allegata in uno agli elaborati progettuali presentati;
- Che lo stesso non rientra tra i soggetti di cui all'art. **85** Dec. Lgs.vo **159/2011**;

#### Rilevato,

- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 80 del Regolamento Regionale **N.4/2024** vigente in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 80 "*Dissodamento dei terreni nudi e saldi*" del Regolamento Regionale **N.4/2024**, che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea non costituente bosco, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, sono le seguenti:
  - a) la profondità massima di lavorazione;
  - b) le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
  - c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria sui terreni con valori di pendenze superiori al 25-30% per interrompere la continuità del versante;
  - d) l'eventuale vegetazione preesistente, non costituente bosco, che deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 67 del Regolamento Regionale N. **4/2024**, qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ai fini della trasformazione in altra qualità di coltura e non di mero rinnovo periodico, la stessa è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione;

**Dato Atto,**

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. N. **765486** del 05/12/2024;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosa BLOTTA, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

di **Autorizzare**, con le prescrizioni di cui all'**Allegato 1**, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 77, 78, 79, 80 e 85 del Regolamento Regionale N.**4/2024** in vigore in Calabria, art. 21 R.D. **1126/26**, le azioni appresso specificate previste dal Progetto Esecutivo recante «**Dissodamento di terreni nudi e saldi per il recupero di un uliveto abbandonato**», per la pratica di agricoltura di tipo estensivo, ed opere accessorie, (art. 21 R.D. 1126/26 – art. 77 del Regolamento Regionale N. **4/2024**);

- A. **Mutamento di destinazione d'uso dei terreni** ex-coltivi, non coperti da bosco, in terreni soggetti a periodica lavorazione invero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. a) del Dec. Lgs.vo n. **34** del 03/04/2018;
- B. **Taglio dei Soprassuoli di Neoformazione**, costituiti da presenza sporadica di specie **Quercine, Dicioccamento** con estirpazione dal terreno delle ceppaie, ai sensi di quanto assentito dalla Legge Regionale n. **24** del 26/05/2023 art. 7, Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3; **Eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva spontanea ed infestante composta essenzialmente da **Rovi, Vitalba ed Edera**, e diverse specie erbacee annuali e poliennali che tra l'altro costituiscono elemento di pericolo in riferimento al rischio incendio, presenza abbondante di erbacce infestanti molto invasive insistenti sui terreni saldi e vincolati e sistemazione idraulica del terreno per destinarlo alla lavorazione agricola;
- C. **la successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;

il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Foglio **6** Particelle **7, 9, 26, 107, 108** (Uliveto – Pascolo Cespugliato), del Comune di **Scala Coeli** [CS], località “**Praticello**”, estese catastalmente **Ha 04.11.30** ( $m^2$  41.130), di cui solo una superficie di circa **Ha 02.35.90** ( $m^2$  23.590) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto allegate agli elaborati progettuali, «**Relazione Tecnica Agronomica**» (con Planimetria interventi su base Catastale e Report Fotografico di dettaglio), «**Elaborati Cartografici**», (Planimetria Catastale con indicazione area intervento, Corografia su Carta Tematica Regionale area intervento e Rischio P.A.I., Ortofoto con perimetrazione Georeferenziata area intervento, Carta delle Pendenze, Ortofoto con perimetrazione area intervento anno 1996 ed anno 2005), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la pratica di agricoltura di tipo estensivo da destinare al recupero ed integrazione di un vecchio uliveto preesistente ed abbandonato;

**DI STABILIRE**

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
2. Che l'**U.O.A.** Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisti e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D. **3267/1923**;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrono le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. **45**, salvi altri profili,
  - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. **3267/23** imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
  - Per le infrazioni all'art. 81 del Regolamento Regionale n. **4/2024**, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 100 del Regolamento medesimo, art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. **950**, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. **3267/23**.

**DI SUBORDINARE** l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento e, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni approsso specificate nell'**Allegato 1**, nonché di quanto stabilito agli artt. 66, 67, 77, 78, 79, 80, 85 del R. R. N. **4/2024**;

**DI PROVVEDERE**

- ✓ alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. **11** e nel rispetto delle Regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Dec. Lgs.vo 14 marzo 2013 n. **33** e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di **Scala Coeli** (CS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Regolamento Regionale N. **4/2024**;

**DI NOTIFICARE**, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig. **Antonio TUCCI**, Proprietario terreni, clo Dott. Agr. For. Cataldo LORIA Tecnico incaricato [c.loria@conafpec.it](mailto:c.loria@conafpec.it);
- Nucleo Carabin. Forestale Rossano, Via S. Stefano 25-27, Corigliano-Rossano (CS) [fcs42764@pec.carabinieri.it](mailto:fcs42764@pec.carabinieri.it);
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza, Piazza XI Settembre – Cosenza (CS) [fcs42746@pec.carabinieri.it](mailto:fcs42746@pec.carabinieri.it);
- Comune di **Scala Coeli** (CS) – Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico [protocollo.scalacoeli@asmepec.it](mailto:protocollo.scalacoeli@asmepec.it);
- Dott. Agr. For. **Cataldo LORIA** – Studio Tecnico – Progettista Incaricato, [c.loria@conafpec.it](mailto:c.loria@conafpec.it);

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento

- Dott.ssa Rosa **BLOTTA** -

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
- Ing. Domenico Maria **PALLARIA** -



**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE  
SETTORE Gestione Entrate**

## **DECRETO DELLA REGIONE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,  
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI  
E CONTROLLI PSR**

*Numero Registro Dipartimento 539 del 16/12/2025*

**OGGETTO** Autorizzazione di «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 77, 80 del Regolamento Regionale N. 4/2024) - Progetto Esecutivo recante «Dissodamento di terreni nudi e saldi per il recupero di un uliveto abbandonato», in agro del Comune di SCALA COELI [CS], località “Praticello”.

Richiedente: Sig. Antonio TUCCI, (Proprietario)

### **SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 16/12/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Michele Stefanizzi**

(con firma digitale)

## ALLEGATO 1

### PRESCRIZIONI

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di picchetti lignei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli **Elaborati Cartografici**, (Ortofoto con perimetrazione Georeferenziata area intervento), allegate agli Elaborati afferenti il Progetto di «**Dissodamento di terreni nudi e saldi per il recupero di un uliveto abbandonato**», in agro del Comune di **Scala Coeli (CS)** e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.º **34** del 03/04/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. **45**, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. **66** e **67** del Regolamento Regionale N. **4/2024**, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 1 dell'art. 80 del regolamento Regionale N. **4/2024**, "Dissodamento dei terreni nudi e saldi", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.